



Ministero dell'economia e delle finanze

Gabinetto del Ministro

Il Direttore

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23 con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinques, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 22 agosto 2003, recante il regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – n. 75, del 15 settembre 2014 – Supplemento Ordinario n. 214;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 221 del 20 settembre 2019, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto la direttiva n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha diramato le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nelle pubbliche amministrazioni, in relazione alla attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale e internazionale, al fine di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;

VISTA la circolare n. 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministro della pubblica amministrazione, recante "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, il quale, tra l'altro, dispone all'art. 1, comma 1, n. 6), che *"fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

RITENUTO necessario dover assicurare la continuità dell'azione amministrativa e individuare i servizi indifferibili da garantire nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

SENTITI i Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione;

DATO ATTO che il personale individuato per lo svolgimento dei servizi indifferibili sarà presente in sede a rotazione alternandosi con quello collocato in smart working;

DETERMINA

Art. 1

1. Le attività indifferibili da rendere in presenza nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro nel periodo 13 marzo 2020 - 25 marzo 2020, così come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, sono quelle connesse al supporto da fornire all'autorità politica per le funzioni attribuite dalla legge.
2. Il personale assegnato agli UDCOM che sarà presente a rotazione nel periodo 13 marzo 2020 – 25 marzo 2020, al fine di garantire lo svolgimento delle attività indifferibili, è indicato nell'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente determina.

Art. 2

1. Con successive determinine possono essere apportate eventuali variazioni all'elenco indicato all'art. 1, comma 2 necessarie ad assicurare il presidio delle attività indifferibili.

Roma, 13 MAR. 2020

Valentina Gemignani

